



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 14.10.2015

Protocollo: 113207/RU

Rif.:

Allegati: 3

Agli Uffici delle Dogane
Loro Sedi

e, p.c.:

Alle Direzioni Regionali
Interregionali e Interprovinciale

Alla Direzione Centrale per l'Analisi
Merceologica e per lo Sviluppo dei laboratori
chimici

Alla Direzione Centrale Legislazione e
Procedure Doganali

Alla Direzione Centrale Tecnologie per
l'innovazione
Sede

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per la Motorizzazione
Via Caracci 36 - 00157 Roma

dgmot.segr@mit.gov.it

OGGETTO: Importazione di sistemi ruote.

- Regolamento n. 124 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE).
- Decreto 10 gennaio 2013 n. 20 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Comma 3-bis dell'art. 77 del D.lgs. n. 285/92 riportante il Nuovo Codice della Strada.
- Circolare MIT/Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici prot. 1622/RU del 24/01/2014

Nella GUUE serie L 375/588 del 27/12/2006 e successiva rettifica nella GUUE serie L 70/413 del 09/03/2007, è stato pubblicato il Regolamento n. 124 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) (**Al.1**), che detta "Disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi" che si applica alle nuove ruote sostitutive per veicoli di categoria M1, M2G, 01 e 02.

In attuazione all'art. 75, comma 3-bis del Nuovo Codice della Strada recato dal d.lgs. 30/04/1992 n. 285, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT), con decreto 10 gennaio 2013 n. 20 (**Al. 2**), ha emanato il Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruote,

nonché procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione.

Tale Regolamento non si applica alle ruote originali ed alle ruote sostitutive del costruttore del veicolo¹ ed alle ruote sostitutive identiche, alle ruote sostitutive replica ed alle ruote sostitutive replica parziale².

Successivamente, il decreto 10 gennaio 2013 n. 20 ha introdotto l'**obbligo di omologazione** dei cd. sistemi ruote³ stabilendone le relative procedure avviate a seguito di apposita domanda prodotta dal costruttore o dal suo legale rappresentante e previa effettuazione di una serie di prove.

Con Circolare MIT/Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici prot. 1622/RU del 24 gennaio 2014 (**All.3**) sono stati precisati i sistemi ruote che rientrano nel campo di applicazione del decreto⁴, definite le procedure di verifica e le prove cui tali sistemi devono essere sottoposti per ottenere l'omologazione, le caratteristiche della relativa marcatura da riportare su ogni singola ruota e dei certificati di conformità che scortano tali prodotti.

La Direzione Generale per la Motorizzazione, come previsto all'art. 3 comma 4, rilascia il certificato di omologazione del sistema ruota, recante le eventuali estensioni, in conformità al modello di cui all'allegato B al decreto in argomento.

L'obbligo di omologazione predetto non costituisce una disposizione armonizzata al mercato unico UE, ma è riferito al solo ambito nazionale e, quindi, si pone all'attenzione degli uffici in indirizzo il comma 3-bis dell'art. 77 del D.lgs. n. 285/92 riportante il Nuovo Codice della Strada, che prevede:

“Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'art. 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 ad euro 624. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 ad euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo

¹ definite rispettivamente dai punti 2.3 e 2.4.1 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE

² definite, rispettivamente, dai punti 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE ed omologate in conformità allo stesso

³ “una ruota, diversa dalle «ruote originali» e dalle «ruote sostitutive del costruttore del veicolo», quali definite, rispettivamente, dai punti 2.3 e 2.4.1 del predetto paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE, singolarmente considerata ovvero unitamente ad uno o più dei seguenti elementi: pneumatico già omologato in base alle disposizioni vigenti in materia, viti o dadi di fissaggio, adattatori o distanziali ruota”, così come definiti dall'art. 1, lett. a).

⁴ I codici di nomenclatura delle merci interessate sono 8708 7050 e 8708 7099

precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati su veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.”.

In relazione alla previsione normativa di cui sopra sono state avviate consultazioni con il predetto Dicastero - Divisione III⁵ della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – e con le Associazioni di categoria constatando che il processo di omologazione prescritto dalle normative nazionali è in corso e che il suo mancato compimento potrà comportare, almeno temporaneamente, problemi all’importazione dei sistemi ruote non omologati destinati a mercati diversi da quello nazionale.

In attesa del completamento delle procedure di omologazione dei sistemi ruote destinati ad essere commercializzati sul territorio nazionale, potrà verificarsi che siano presentati all’importazione sistemi ruote corrispondenti a tre tipologie distinte:

- A) Sistemi ruote omologate per la commercializzazione sul territorio nazionale;
- B) Sistemi ruote destinate a mercati diversi da quello nazionale;
- C) Sistemi ruote non omologate per la commercializzazione sul mercato nazionale.

Le tipologie A) e B) non pongono problemi per quanto attiene alla loro importazione in conformità delle previsioni normative in oggetto mentre, per quanto attiene la tipologia C) occorre adottare uno strumento che consenta di distinguere preliminarmente sulla dichiarazione doganale d’importazione se i sistemi ruote siano destinati:

- 1) ad altri mercati senza adempimenti - ovvero di tipo B) -, oppure
- 2) al mercato nazionale per il quale dovranno essere effettuate le prescritte procedure di omologazione.

Per tale motivo, nelle more dell’applicazione anche a tale comparto della interoperabilità prevista dallo Sportello unico doganale di cui al DPCM 4/11/2010 n. 242, per non penalizzare il relativo settore, nei casi dubbi, gli Uffici delle dogane interpellano l’Autorità nazionale competente del MIT indicata in indirizzo, per ricevere adeguate informazioni anche per mezzo della consultazione della propria banca dati delle omologazioni dei sistemi ruote.

⁵ Indirizzo e.mail: mot3@mit.gov.it

Nel caso di importazione dei sistemi ruote oggetto del decreto 10 gennaio 2013 n. 20, l'importatore dovrà indicare obbligatoriamente nella casella 33 del DAU uno dei codici addizionali seguenti:

- **CADD Z044** - ruote e sistemi non omologati da importare per la successiva commercializzazione sul territorio nazionale e in attesa di omologazione;
- **CADD Z045** - ruote e sistemi non omologati da importare per la commercializzazione su territori diversi da quello nazionale;
- **CADD Z046** - ruote omologate.

Nel caso di utilizzo del codice addizionale CADD Z046, nel campo 44 del DAU dovrà essere obbligatoriamente indicato il possesso del certificato di conformità da indicare con il codice documento **"03AO"** seguito dal numero di omologazione nelle forme riportate al punto 1.3 della Circolare MIT/Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici prot. 1622/RU del 24 gennaio 2014.

Tanto premesso, per l'esecuzione dei controlli relativi ai sistemi ruote:

- **In presenza del Codice Addizionale Z046**, i predetti Uffici delle dogane, in conformità al tipo di controllo selezionato dal CDC (Circuito Doganale di Controllo) integreranno l'accertamento doganale con la verifica della corrispondenza dei dati di omologazione del sistema ruote in importazione con quelli presenti nella banca dati delle omologazioni del MIT.
- **In presenza dei Codici Addizionali Z044 e Z045** si dispone che gli Uffici delle dogane, eseguiti i controlli indicati dal CDC e prima del rilascio dei sistemi ruote, procedano ad acquisire l'eventuale documentazione tecnica che accompagna tali merci per l'inoltro all'Autorità competente del MIT cui sarà comunicato lo svincolo e la loro destinazione.

In entrambi i casi che precedono ed in presenza di dubbi sulla affidabilità dei documenti presentati a corredo della dichiarazione doganale, sarà adottato⁶ il provvedimento della sospensione dello svincolo dell'immissione in libera pratica, comunicando contestualmente il caso alla predetta Autorità competente perché possa procedere alle proprie determinazioni di natura tecnica ed all'eventuale applicazione delle previste sanzioni.

Nei casi di mancata risposta alle sopracitate comunicazioni da parte del MIT, nei termini di cui al Reg. CE n. 765/2008, i prodotti saranno rimessi nella

⁶ Secondo le procedure delineate dagli art. 27, 28 e 29 del Reg. CE n. 765/2008 e richiamate nel Manuale procedurale per i controlli doganali - sicurezza generale dei prodotti.

disponibilità della parte e gli Uffici riferiranno al MIT circa la loro destinazione come comunicato dall'importatore o da un suo rappresentante.

Su richiesta dell'importatore e previo consenso del MIT, per consentirne l'omologazione/messa a norma delle partite dei sistemi ruote in importazione, svolte le relative formalità doganali, le relative spedizioni potranno essere avviate al luogo designato dall'importatore con bolletta di vincolo doganale A20 con il divieto della loro immissione in consumo fintanto che l'Autorità competente non ne dichiari l'avvenuta omologazione. Nel caso in cui tale omologazione non sia stata concessa, la partita dei prodotti dovrà essere destinata a mercati diversi da quello nazionale o distrutta a spese dell'importatore o del custode/proprietario *pro-tempore*.

Tutte le comunicazioni indirizzate al MIT dovranno essere trasmesse in copia all'Ufficio Controlli Dogane di questa direzione centrale all'indirizzo e-mail dogane.antifrodecontrolli.dogane@agenziadogane.it .

Le Direzioni territoriali vigileranno sull'esatto adempimento delle presenti istruzioni – che trovano applicazione dal 2 novembre p.v. - non mancando di segnalare eventuali problematiche relative alla loro attuazione.

Il Direttore Centrale

Dott.ssa Maria Grazia Artibani

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93*